



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Calabria	Legge n° 5 del 23/04/2021	BUR n°31 del 23/04/2021
ID:15626	Esito: Impugnativa	(Scadenza 22/06/2021)

Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

La legge regionale, che detta la disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e la determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 26 che si pone in contrasto con quanto previsto dal D.lgs. a. 118 del 2011 che disciplina l'armonizzazione de sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, e costituisce quindi norma interposta nella violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che affida allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. In particolare la norma contenuta in detto articolo 26 dispone che il 30 per cento delle entrate annuali derivanti dalle concessioni di competenza regionale, aventi ad oggetto beni appartenenti al demanio idrico, sono da considerarsi vincolate. Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 42 del D. lgs. n. 118/2011, al comma 5, lettera d), prevede che: "E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio."

Poiché le entrate di cui all'articolo in esame hanno carattere ricorrente non è possibile attribuire un vincolo di destinazione. La norma in esame, pertanto, risulta porsi in contrasto con la richiamata disposizione del Dlgs. n. 118/2011, che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Per questo motivo la legge regionale, limitatamente all'articolo 26, deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.